

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 430 - 24.7.2019

OGGETTO: Area Servizi alla Persona e Istruzione. Settore Casa e Inclusione Sociale. Definizione delle nuove ulteriori Linee di intervento nell'ambito delle iniziative sperimentali ed a sostegno della mobilità nel settore della locazione.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 748 del 6.12.2016 ha validato le proposte di modifica alle iniziative sperimentali per il mantenimento dell'abitazione in locazione e la mobilità nel mercato privato della locazione, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1032 del 5 dicembre 2013 e n. 2207 del 25 luglio 2014 ed ha approvato le Linee di intervento per la realizzazione di nuovi progetti finanziati dai fondi regionali;
- che le proposte progettuali realizzate dal Comune di Brescia nell'ambito delle iniziative sperimentali e a sostegno della mobilità nel settore della locazione, hanno previsto, tra le altre, l'attivazione di specifici interventi mirati all'identificazione di soluzioni alloggiative temporanee per nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa (Servizio di Cohousing) ed al reperimento di soluzioni alloggiative a canone concordato e calmierato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98;

Rilevato che a seguito degli approfondimenti svolti dal Servizio Casa è emersa un'evoluzione delle dinamiche legate all'emergenza abitativa, con particolare riguardo alla necessità di trovare soluzioni alternative che permettano l'uscita dal Servizio di Cohousing, sviluppando progettualità distinte, anche di livello intermedio tra emergenza abitativa ed autonomia abitativa;

Preso atto che si rende necessario pertanto ridefinire gli obiettivi e le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nell'ambito delle iniziative

sperimentali ed a sostegno della mobilità nel settore della locazione, come di seguito indicato:

- supportare le proposte progettuali sperimentali di contrasto all'emergenza abitativa fin qui attivate, garantendo la continuità del Servizio di Cohousing potenziandone però i servizi accessori ad esso collegati quali in particolare l'accompagnamento volto al recupero dell'autonomia abitativa e dell'autonomia socio-lavorativa dei nuclei familiari coinvolti;
- prevedere l'attivazione di misure di uscita dal Servizio di Cohousing a favore di quei nuclei familiari in possesso delle condizioni e dei mezzi per iniziare un percorso di autonomia, passando così da una condizione di emergenza ad una di semi-autonomia abitativa;
- promuovere la locazione di unità immobiliari sfitte a canone sostenibile a favore dei nuclei familiari non in grado di sostenere i canoni del mercato ma in possesso di un'autonomia abitativa spendibile nel medio/lungo termine;

Atteso che gli obiettivi sopra indicati sono conformi alle indicazioni regionali contenute nelle iniziative di contrasto all'emergenza abitativa, indicate nelle deliberazioni G.R. n. X/2207 del 25.7.2014 e n. X/ 5644 del 3.10.2016;

Ritenuto pertanto necessario adottare nuove Linee di Intervento per la realizzazione delle iniziative sperimentali per il mantenimento dell'abitazione in locazione e la mobilità nel mercato privato della locazione, illustrate nella scheda progettuale, allegato A) al presente atto e finanziabili, in questa fase, con risorse residue derivanti da fondi regionali trasferiti pari ad € 60.180,99;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 18.7.2019 dal Responsabile del Settore Casa e Inclusione Sociale e in data 18.7.2019 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le nuove Linee d'intervento illustrate nella scheda progettuale, allegato A) al presente atto, riguardanti l'ambito delle iniziative sperimentali e a sostegno della mobilità nel settore delle locazioni;
- b) di dare atto che il Dirigente Responsabile del Settore Casa e Inclusione Sociale adotterà tutti gli atti per dare attuazione alle iniziative sopracitate secondo le modifiche introdotte e assumerà i conseguenti impegni di spesa;
- c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

LINEE DI INTERVENTO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE SPERIMENTALI ED A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE

PREMESSA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 748 del 6.12.2016 sono state validate le proposte di modifica alle iniziative sperimentali per il mantenimento dell'abitazione in locazione e la mobilità nel mercato privato della locazione, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1032 del 5.12.2013 e n. 2207 del 25.7.2014 e sono state approvate le Linee di Intervento per la realizzazione di nuovi progetti finanziati dai fondi regionali.

Le proposte progettuali realizzate nell'ambito delle iniziative sperimentali e a sostegno della mobilità nel settore della locazione, definite sulla base degli accordi di collaborazione con Regione Lombardia, hanno previsto, tra le altre, l'attivazione di due interventi mirati all'identificazione di soluzioni alloggiative temporanee per nuclei familiari in situazione di precarietà abitativa ed al reperimento di soluzioni alloggiative a canoni sostenibili, come di seguito indicato:

1. Cohousing per nuclei familiari sottoposti a procedure esecutive di sfatto, volto a reperire manifestazioni di interesse da parte di realtà del Terzo Settore per la messa a disposizione di soluzioni alloggiative temporanee in appartamenti o strutture a favore di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa;
2. Bando per la promozione della locazione a canone sostenibile di appartamenti sfitti che prevede un anticipo sul pagamento dei canoni a favore dei proprietari disponibili a locare appartamenti sfitti a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 ca. 3 della L. 431/98;

Entrambi gli interventi promossi, finanziati in buona parte con risorse regionali, hanno consentito di rispondere sia ai bisogni di numerosi nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa (inseriti in Cohousing) sia di rispondere alle manifestazioni di interesse prestate da proprietari di alloggi sfitti che hanno sottoscritto contratti a canone concordato e calmierato con nuclei familiari non in grado di sostenere gli affitti del libero mercato.

Da una serie di approfondimenti svolti dal Servizio Casa sull'andamento degli interventi proposti è emersa un'evoluzione delle dinamiche legate all'emergenza abitativa, con particolare riguardo alla necessità di trovare soluzioni alternative che permettano l'uscita dal Servizio di Cohousing, sviluppando progettualità distinte, anche di livello intermedio tra emergenza abitativa e autonomia abitativa. Questo ha permesso di ridefinire gli obiettivi e le finalità che il Comune intende perseguire, come di seguito specificato:

1. consolidare le proposte progettuali di contrasto all'emergenza abitativa fin qui attivate garantendo la continuità del Servizio di Cohousing e potenziare i servizi accessori ad esso collegati quali in particolare l'accompagnamento volto al recupero dell'autonomia abitativa e dell'autonomia socio-lavorativa dei nuclei familiari coinvolti;
2. prevedere l'attivazione di misure di uscita dal Servizio di Cohousing a favore di quei nuclei familiari in possesso delle condizioni e dei mezzi per iniziare un percorso di autonomia, passando così da una condizione di emergenza ad una di semi-autonomia abitativa;
3. promuovere la locazione di unità immobiliari sfitte a canone sostenibile a favore dei nuclei familiari non in grado di sostenere i canoni del mercato ma in possesso di un'autonomia abitativa spendibile nel medio/lungo termine.

Il Comune intende pertanto adottare nuove Linee di Intervento per la realizzazione delle progettualità succitate, come di seguito specificato:

LINEE DI INTERVENTO

1. Promozione della locazione temporanea con contratti di natura transitoria di unità immobiliari sfitte o porzioni di immobili sfitti e vincolati alla realizzazione di progetti di accompagnamento all'autonomia abitativa

L'iniziativa ha come obiettivo il reperimento di unità immobiliari sfitte e/o porzioni di immobili sfitti da destinare alla locazione temporanea con contratti di natura transitoria e vincolati alla realizzazione di progetti di accompagnamento all'autonomia abitativa, a favore di singoli/nuclei familiari per i quali è attivo il Servizio di Cohousing, in possesso delle condizioni e dei mezzi necessari per accedere a soluzioni abitative temporanee.

Con quest'iniziativa si intende aumentare le opportunità abitative anche attraverso forme sperimentali di convivenza tra singoli e/o nuclei familiari e favorire un percorso di graduale autonomia abitativa dei soggetti coinvolti;

S'intende proporre un avviso pubblico agli Enti del Terzo Settore gestori di servizi di accompagnamento all'autonomia abitativa che hanno a disposizione unità immobiliari sfitte e/o porzioni di immobili sfitti, nell'ambito del mercato privato della locazione che, a fronte di un contributo pubblico, possano essere affittati, con la modalità della locazione temporanea, per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi non rinnovabili.

Il contratto di locazione dell'unità immobiliare sfitta e/o porzioni di immobili sfitti deve essere stipulato ai sensi dell'art. 5 ca. 1 della L. 431/1998, con un canone di valore inferiore al limite massimo previsto dall'Accordo Territoriale del 06/06/2018, comprensivo di spese condominiali.

A salvaguardia della buona riuscita dell'intervento si introduce la necessità che tra l'Ente Gestore ed i soggetti beneficiari venga sottoscritto un progetto di accompagnamento all'autonomia abitativa che verrà monitorato dal Comune durante il periodo di vigenza contrattuale.

L'incentivo alla locazione per gli Enti Gestori è duplice: è previsto un **“sostegno al progetto di autonomia abitativa” pari ad € 2.500,00** E' prevista altresì l'erogazione di una somma, riparametrata in base alla durata del contratto, calcolata su un'aliquota del 30%, 25%, 20% del valore locativo a valere sul canone di locazione stabilito, per la durata massima di 18 (diciotto) mesi non rinnovabili.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

S'intende definire il limite di accesso alla misura attraverso il possesso di un indicatore della situazione economica (ISEE) dei nuclei conduttori entro un valore di € 15.000,00 quale strumento che offra la possibilità di ridurre l'entità per gli Enti Gestori del rischio derivante dall'insolvenza dei conduttori.

Modalità attuative dell'iniziativa

Attraverso un Avviso Pubblico saranno raccolte le manifestazioni d'interesse degli Enti Gestori di servizi di accompagnamento all'autonomia abitativa che hanno a disposizione unità immobiliari sfitte e/o porzioni di immobili sfitti da destinare alla locazione con contratti di natura transitoria stipulati ai sensi dell'art. 5 ca. 1 della L. 431/98.

Valutate le caratteristiche delle unità immobiliari e/o porzioni di immobili proposti, il Comune proporrà un abbattimento del canone di locazione, attraverso l'erogazione di un contributo economico che potrà variare in relazione al valore dell'Attestazione ISEE del soggetto/nucleo familiare beneficiario come segue: 30% del canone, calcolato per un massimo di 18 (diciotto) mesi, per valori ISEE fino ad € 5.000,00; 25% del canone, calcolato per un massimo di 18 (diciotto) mesi, per valori ISEE compresi tra € 5.000,01 e € 10.000,00 €; 20% del canone, calcolato per un massimo di 18 (diciotto) mesi, per valori ISEE compresi tra € 10.000,01 e € 15.000,00.

L'erogazione del contributo economico, riparametrato in base alla durata del contratto, avverrà in due tranches. La prima tranche comprensiva del 50% del "sostegno al progetto di autonomia abitativa" e del 50% della riparametrazione, verrà erogata successivamente alla presentazione del contratto di affitto sottoscritto e registrato ed alla presentazione del progetto di accompagnamento all'autonomia abitativa sottoscritto dall'Ente Gestore e dal soggetto beneficiario. La seconda tranche pari al restante 50% verrà erogata oltre la metà della durata del contratto e sarà subordinata alla presentazione di una relazione sull'andamento del progetto di accompagnamento all'autonomia abitativa.

All'atto della presentazione della manifestazione di interesse l'Ente Gestore dovrà dichiarare l'accettazione delle condizioni per accedere all'iniziativa e che, pertanto, la somma erogata dal Comune di Brescia in conto affitti comporterà la riduzione percentuale del canone d'affitto richiesto al conduttore per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi non rinnovabili.

L'Ente Gestore darà conto che la differenza sarà coperta dalla somma erogata dal Comune di Brescia, in base ad un'aliquota del 30%, 25%, 20% del canone di locazione, calcolato per un massimo di 18 (diciotto) mesi, in ragione dell'attestazione ISEE valida, riferita al soggetto/nucleo familiare che occuperà effettivamente l'unità immobiliare e/o porzione di immobile locato con contratto di natura transitoria, ai sensi dell'art. 5 ca. 1 della L. 431/98.

In sede di presentazione della manifestazione di interesse il conduttore dovrà a sua volta dichiarare che la pigione pattuita nel contratto di locazione in caso di esito positivo della domanda, sarà pertanto corrisposta all'Ente Gestore nella percentuale del 70%, 75%, 80% per un massimo di 18 (diciotto) mesi, in considerazione dell'attestazione ISEE valida riferita al singolo/nucleo familiare che occuperà effettivamente l'unità immobiliare e/o porzione di immobile locato con contratto di natura transitoria, ai sensi dell'art. 5 ca. 1 della L. 431/98.

In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del conduttore, l'Ente Gestore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune. Le quote di affitto versate anticipatamente dal Comune all'Ente Gestore, eccedenti il periodo di effettiva occupazione dell'unità immobiliare e/o porzione di immobile in vigenza di contratto di locazione di natura transitoria, dovranno essere restituite al Comune di Brescia secondo quanto stabilito dal Servizio Casa.

Caratteristiche delle unità immobiliari e/o porzioni di immobili

Le unità immobiliari e/o porzioni di immobili destinate alla locazione con contratti di natura transitoria, ai sensi dell'art. 5 ca. 1 della L. 431/98, all'atto di presentazione della manifestazione di interesse dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere situate nel territorio del Comune di Brescia;
- essere sfitte (ovvero prive di un contratto di locazione sottoscritto e registrato) ed immediatamente disponibili alla locazione;
- essere conformi alla normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica;
- essere in buono stato di manutenzione, dotate di impianti a norma e di attestato di prestazione energetica;
- le unità immobiliari di nuova costruzione o che sono state oggetto di recente recupero devono essere completamente ultimate in conformità ai titoli legittimanti, in possesso della certificazione di agibilità, immediatamente accessibili ed in perfetto stato locativo.

Condizioni di partecipazione all'iniziativa

Gli Enti Gestori di unità immobiliari e/o porzioni di immobili sfitti destinate alla locazione con contratti di natura transitoria, ai sensi dell'art. 5 ca. 1 della L. 431/98, all'atto di presentazione della manifestazione d'interesse dovranno impegnarsi a:

- locare le unità immobiliari e/o porzioni di immobili sfitti a singoli e/o nuclei familiari per i quali è attivo il Servizio di Cohousing in possesso delle condizioni e dei mezzi necessari per accedere a soluzioni abitative temporanee, in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea, oppure essere nella condizione di straniero in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, con attestazione ISEE valida entro 15.000,00 €;
- prevedere un contratto di locazione che dovrà essere stipulato, ai sensi dell'art. 5 ca. 1 della L. 431/98, successivamente alla data di presentazione della manifestazione di interesse, con un canone di valore inferiore al limite massimo previsto dall'Accordo Territoriale del 06/06/2018. Il Comune di Brescia si riserva di effettuare controlli sul rispetto dei contenuti dell'Accordo Territoriale in relazione al calcolo del valore del canone di locazione;

- definire un progetto di accompagnamento all'autonomia abitativa che dovrà essere sottoscritto dall'Ente Gestore e dal soggetto beneficiario, successivamente alla data di presentazione della manifestazione di interesse con indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere e le attività che si intendono realizzare.

2. Promozione della locazione con contratti a canone concordato e calmierato di unità immobiliari sfitte da destinare alla locazione ad uso abitativo

L'iniziativa ha come obiettivo il reperimento di unità immobiliari sfitte da destinare alla locazione ad uso abitativo, nell'ambito del mercato privato della locazione che, a fronte di un contributo pubblico, possano essere locati a nuclei familiari a basso reddito che, pur non avendo livelli di reddito tali o i requisiti necessari per l'accesso all'ERP, hanno difficoltà a sostenere un canone di locazione di mercato.

S'intende riproporre l'avviso pubblico ai proprietari di unità immobiliari sfitte destinate a civile abitazione, limitando a n. 2 (due) il numero di unità immobiliari per cui esprimere manifestazione d'interesse alla locazione.

Il contratto di locazione dell'unità immobiliare sfitta dovrà essere stipulato ai sensi dell'art. 2 ca. 3 della L. 431/1998, con un canone di valore inferiore al limite massimo previsto dall'Accordo Territoriale del 06/06/2018 e comunque un canone annuo non superiore a € 7.200,00 comprensivo di spese condominiali.

L'incentivo alla locazione per i proprietari è duplice: è previsto un "contributo una tantum" pari ad € 1.500,00 a valere su possibili situazioni di criticità dei pagamenti da parte del conduttore durante la vigenza contrattuale; è prevista altresì l'erogazione di una somma in base ad un'aliquota del 25%, 20%, 15% del valore locativo a valere sul canone di locazione stabilito per il primo triennio.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

S'intende confermare l'indicatore della situazione economica (ISEE) dei nuclei conduttori entro un valore di € 20.000,00 quale strumento che offra la possibilità di ridurre l'entità per i proprietari del rischio derivante dall'insolvenza dei conduttori.

Si introduce la necessità che il conduttore ed il proprio nucleo familiare trasferiscano effettivamente la residenza nell'unità immobiliare locata al fine di incentivare l'effettiva occupazione degli alloggi e ridurre le situazioni di emergenza abitativa.

Modalità attuative dell'iniziativa

Tramite avviso pubblico saranno raccolte le manifestazioni d'interesse di proprietari di unità immobiliari da destinare alla locazione ad uso abitativo con contratto a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 ca. 3 della L. 431/98.

Valutate le caratteristiche delle unità immobiliari proposte, il Comune proporrà un abbattimento del canone di locazione, attraverso l'erogazione di un contributo economico, in un'unica soluzione, che potrà variare in relazione al valore dell'Attestazione ISEE del nucleo familiare che intende trasferire la propria residenza nell'unità immobiliare individuata, come segue: 25% del canone annuo, calcolato per un triennio, per valori ISEE fino ad € 10.000,00; 20% del canone annuo, calcolato per un triennio, per valori ISEE compresi tra € 10.000,01 e € 15.000,00 €; 15% del canone annuo, calcolato per un triennio, per valori ISEE compresi tra € 15.000,01 e € 20.000,00.

L'erogazione del contributo economico avverrà in un'unica soluzione successivamente alla presentazione del contratto di affitto sottoscritto e registrato ed all'effettivo trasferimento di residenza del conduttore e del proprio nucleo familiare nell'unità immobiliare locata.

All'atto della presentazione della manifestazione di interesse il proprietario dovrà dichiarare l'accettazione delle condizioni per accedere all'iniziativa e che, pertanto, la somma erogata dal Comune di Brescia in conto affitti comporterà la riduzione percentuale del canone d'affitto richiesto al conduttore per il primo triennio.

Il proprietario darà conto che la differenza sarà coperta dalla somma erogata dal Comune di Brescia, in base ad un'aliquota del 25%, 20%, 15% del canone di locazione annuale, per i primi tre anni, in ragione dell'Attestazione ISEE valida riferita al nucleo familiare che trasferirà effettivamente la residenza nell'unità immobiliare locata a canone concordato e calmierato.

In sede di presentazione della manifestazione di interesse il conduttore dovrà a sua volta dichiarare che la pigione pattuita nel contratto di locazione in caso di esito positivo della domanda, sarà pertanto corrisposta al proprietario nella percentuale del 75%, 80%, 85% per il primo triennio, in considerazione dell'Attestazione ISEE valida riferita al nucleo familiare che trasferirà effettivamente la residenza nell'unità immobiliare locata a canone concordato e calmierato.

L'eventuale adeguamento del canone Istat rimarrà comunque a carico del conduttore.

Nel caso in cui il proprietario, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, non abbia individuato un nucleo familiare con cui stipulare il contratto d'affitto a canone concordato e calmierato, dovrà autorizzare la pubblicazione dei dati identificativi dell'unità immobiliare sfitta in apposita sezione del sito Internet del Comune di Brescia, suddivisa per grandezza assieme ad utenza telefonica o e-mail. Tale pubblicazione ha lo scopo di favorire l'incontro tra proprietari e conduttori.

In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del conduttore, il proprietario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune. Le quote di affitto versate anticipatamente dal Comune al proprietario, eccedenti il periodo di effettiva occupazione dell'unità immobiliare in vigenza di contratto di locazione a canone concordato e calmierato, dovranno essere restituite al Comune di Brescia.

In alternativa il proprietario potrà individuare un nuovo conduttore con il quale sottoscrivere un contratto di locazione alle medesime condizioni di quello stipulato precedentemente. La sottoscrizione del nuovo contratto di locazione dovrà avvenire entro sei mesi dalla risoluzione del precedente contratto. Decorso inutilmente il periodo indicato, dovrà essere restituita la somma di che trattasi al Comune di Brescia.

Caratteristiche delle unità immobiliari

Le unità immobiliari destinate alla locazione ad uso abitativo con contratti agevolati a canone concordato e calmierato, ai sensi dell'art. 2 ca. 3 della L. 431/98, all'atto di presentazione della manifestazione di interesse dovranno possedere le seguenti caratteristiche,:

- essere situate nel territorio del Comune di Brescia;
- appartenere alle categorie catastali: A2, A3, A4, A5;
- essere sfitte (ovvero prive di un contratto di locazione sottoscritto e registrato) ed immediatamente disponibili alla locazione ad uso abitativo;
- essere conformi alla normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica;
- essere in buono stato di manutenzione, dotate di impianti a norma e di attestato di prestazione energetica;
- le unità immobiliari di nuova costruzione o che sono state oggetto di recente recupero devono essere completamente ultimate in conformità ai titoli legittimanti, in possesso della certificazione di agibilità, immediatamente accessibili ed in perfetto stato locativo.

Condizioni di partecipazione all'iniziativa

I proprietari di unità immobiliari sfitte destinate alla locazione ad uso abitativo con contratti agevolati a canone concordato e calmierato, ai sensi dell'art. 2 ca. 3 della L. 431/98, all'atto di presentazione della manifestazione d'interesse dovranno impegnarsi a:

- locare le unità immobiliari sfitte a nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Brescia, non residenti nell'unità immobiliare da locare, in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea, oppure essere nella condizione di straniero in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, con attestazione ISEE valida entro 20.000,00 €;
- prevedere un contratto di locazione che dovrà essere stipulato, ai sensi dell'art. 2 ca. 3 della L. 431/98, successivamente alla data di presentazione della manifestazione di interesse, con

- un canone di valore inferiore al limite massimo previsto dall'Accordo Territoriale del 06/06/2018 e comunque con un canone annuo non superiore a € 7.200,00 comprensivo di spese condominiali. Il Comune di Brescia si riserva di effettuare controlli sul rispetto dei contenuti dell'Accordo Territoriale in relazione al calcolo del valore del canone di locazione;
- assicurarsi che, entro 15 (quindici) giorni dalla vigenza del contratto di locazione a canone concordato e calmierato, il conduttore del contratto di locazione ed i rispettivi componenti del nucleo familiare indicati nella manifestazione di interesse, trasferiscano effettivamente la propria residenza nell'unità immobiliare locata, fornendo copia del procedimento di iscrizione anagrafica del nucleo familiare interessato.